AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

SA - Area strategie d'acquisto

CONVENZIONE QUADRO ACP

"ACQUISIZIONE DI VEICOLI ELETTRICI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE SECONDO I CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEL *GREEN PUBLIC PROCUREMENT*"

| - | _ | _ | _ | _ |
|-----|-----------------------|---|---|---|
| | $\boldsymbol{\Gamma}$ | 1 | т | _ |
| - 1 | | | | |

CIG

SCHEMA DI CONVENZIONE

VISTI

- L'art. 27 L.P. n. 15/2011 istitutiva dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (in proseguio, anche Agenzia o ACP);
- L'art. 9 Decreto Legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 89/2014, istitutiva della funzione di Soggetto Aggregatore, funzione che l'Agenzia, iscritta all'Elenco dei Soggetti Aggregatori, svolge a livello provinciale per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi degli artt. 27 comma 1 L.P. 15/2011, 5 L.P. 16/2015 e 21 ter L.P.1/2002;
- L'art. 5 comma 1 L.P. 16/2015 disciplinante le funzioni dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture quale Soggetto Aggregatore provinciale;
- L'art. 21 ter L.P.1/2002 (Spending review provinciale);
- La Deliberazione della Giunta provinciale n. 311 del 13.06.2017 (Statuto dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

PREMESSO CHE

- 1) Nel presente documento ed in tutti i suoi allegati ai seguenti termini, viene attribuito il significato di seguito specificato:
 - a) **Committente**: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in proseguio per brevità anche solo Agenzia o ACP;
 - b) Amministrazioni: Gli Enti che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 ter L.P. 1/2001 e 2 comma 2, L.P. 16/2015, sono, alle condizioni previste da tali articoli, obbligate ovvero legittimate ad utilizzare la Convenzione;



- c) Amministrazione/i Contraente/i: la/e Amministrazione/i che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordini di Acquisto, che operano per il tramite delle Unità/Punti Ordinanti;
- d) **Unità Ordinante:** uffici o strutture organizzative e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordini di Acquisto e che verranno negli stessi indicati;
- e) Unità Approvvigionante: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti indicate dalle Unità Ordinanti negli Ordini di Acquisto, ed abilitati a concordare con il Fornitore e sottoscrivere se delegate la Pianificazione della Fornitura nonché a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall'emissione dell'Ordine di Acquisto e quindi, tra l'altro, ad effettuare i pagamenti, verificare i Prodotti e richiederne la sostituzione, effettuare i controlli, autorizzare la sostituzione temporanea dei Prodotti, gestire i contenziosi sorti a seguito delle verifiche, richiedere il pagamento delle penali, ricevere dal Fornitore o inoltrare al Fornitore le comunicazioni attinenti alla gestione operativa dei Contratti di Fornitura. Le Unità Approvvigionanti potranno coincidere con le Unità Ordinanti;
- f) Centro d'assistenza/officine: centri di assistenza tecnica (identificato spesso con l'acronimo CAT), ossia i fornitori di servizi di riparazione, manutenzione, installazione post vendita di ricambi e accessori, per prodotti, apparecchiature e sistemi in grado di erogare assistenza sia per i servizi previsti dalle condizioni di garanzia che per tutte le eventuali manutenzioni a pagamento escluse dalla garanzia stessa, nonché per tutte le manutenzioni previste nelle condizioni del noleggio a lungo termine;
- g) **Agenzie**: agenzie di noleggio a cui il conducente può rivolgersi per assistenza, richieste o per richiedere qualunque servizio connessio al contratto di noleggio.
- h) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni contraenti possono utilizzare la Convenzione:
- i) **Convenzione**: la Convenzione stipulata tra l'Agenzia e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- j) **Fornitore**: l'impresa, il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- k) Ordine di Acquisto: il documento comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche fissate nell'Offerta Economica;
- Contratto/i attuativo/i:l'accordo stipulato dai Punti Ordinanti delle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordine di Aquisto, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione;
- m) Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- n) **Parte**: l'Agenzia o il Fornitore e/o le Amministrazioni contraenti (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- o) **Sistema di e-procurement**: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni presente all'indirizzo http://www.bandi-altoadige.it/;
- p) Gestore del Sistema Informatico di E-procurement: l'Agenzia;
- q) **Prodotto**: i beni (i veicoli elettrici e servizi connessi forniti sia attraverso la vendita che il noleggio a lungo termine senza conducente) così come descritto nel Capitolato tecnico;
- r) **Servizio**: la prestazione connessa alla fornitura dei veicoli , così come descritta nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica;
- s) **Data di Consegna**: il termine massimo indicato per ciascuna fornitura nel Capitolato tecnico, entro il quale il Fornitore dovrà consegnare il prodotto richiesto nei luoghi di consegna;



- t) **Data di inizio esecuzione**: il termine massimo indicato nel Capitolato tecnico e/o nella documentazione di gara per l'avvio delle prestazioni oggetto della Presente Convenzione;
- u) Luogo di Consegna: luogo specificato per la consegna dalle Unità ordinanti nell'Ordine di acquisto
- v) Richiesta di Approvvigionamento: il documento (se previsto dal capitolato tecnico) con il quale le Unità Approvvigionanti indicano, di volta in volta, nei limiti degli importi massimi indicati nell'Ordine di Acquisto, i Prodotti oggetto di acquisto (tra quelli indicati nel Catalogo) e le quantità degli stessi che devono essere consegnati nei luoghi e nei termini stabiliti;
- w) Pianificazione della Fornitura: il documento, (se previsto dal capitolato tecnico), sottoscritto dall'Unità Ordinante (o dall'Unità Approvvigionante, se a ciò delegata) e dal Fornitore, in cui vengono concordate e definite le modalità relativa alla consegna dei Prodotti
- x) Catalogo: l'elenco dei Prodotti e servizi connessi offerti dal Fornitore in sede di gara;
- y) **Reclamo**: segnalazione dell'Unità Ordinante a mezzo PEC al Fornitore, riportante le disfunzioni di qualsiasi genere della fornitura e dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal Capitolato tecnico;
- 2) le predette Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo spendibile stabilito nella documentazione di gara e nella presente Convenzione, ai prezzi e condizioni ivi previsti, permanendo immodificata la disciplina vigente in tema di adozione della Determina/Delibera a contrarre o del Decreto di acquisto, nonché di normativa contabile, delle singole amministrazioni;
- 3) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni contraenti con l'emissione dell'Ordine di Acquisto;
- 4) la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni contraenti, né tantomeno l'Agenzia, all'acquisto di beni o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile, agli Ordini di Acquisto deliberati dalle Amministrazioni contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- i singoli Contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordini di Acquisto. Nei predetti Ordini di Acquisto sarà indicato l'esatto importo della fornitura richiesta;
- 6) per effetto dell' Ordine di Acquisto, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che, in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni ordinanti, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale sarà tenuto a effettuare le forniture e prestare i servizi connessi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Acquisto, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni indicate nella presente Convenzione;
- 7) l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione del Fornitore per gli Enti e soggetti pubblici, indicati nel punto 1) lettera b) del presente documento, attraverso una procedura aperta, indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. del ;
- 8) in seguito all'espletamento della procedura di gara di cui sopra, l'impresa/l'RTI/il Consorzio è risultata vincitrice/è risultato vincitore e di conseguenza con Decreto del direttore dell'Agenzia n. del le/gli è stato aggiudicato la Convenzione quadro/il Lotto della Convenzione quadro in oggetto, per l'importo complessivo di IVA esclusa;



- 9) Per l'effetto dell'aggiudicazione, il Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura dei beni e prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordini di Acquisto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione;
- 10)il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compresi il Capitolato Tecnico, il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- 11)in data con nota prot. n. è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ed è quindi decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 39 della LP n. 16/2015;
- 12)dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi degli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016, con Decreto del Direttore dell'Agenzia n del ;
- 13)il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta dall'Agenzia ai fini della stipula della presente Convenzione; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 14)il Fornitore dichiara, mediante la apposizione della seconda firma digitale sulla presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- 15)la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene stipulata in forma elettronica ai sensi dell'art. 37 L.P. 16/2015, apponendo sul documento informatico la firma digitale dei legali rappresentanti, che deve essere rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- 16)La presente Convenzione viene stipulata in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate le cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del Decreto legislativo citato, l'Agenzia recederà dal contratto;

Oppure

ai sensi dell'articolo 29 della L. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che il Fornitore risulta iscritto / ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di ;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito solo Agenzia o ACP), con sede legale in Bolzano, Via Perathoner 10, in persona del legale rappresentante C.F., giusti poteri allo stesso conferiti dall'art. 5 dello Statuto dell'Agenzia (Deliberazione della Giunta provinciale n. 311 del 13.06.2017);



, sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante , C.F. giusti poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche "Fornitore/Prestatore di servizi");

0

[da inserire se il Fornitore è un RTI]

, sede legale in , iscritta al Registro delle Imprese di , P. IVA , Via al n. domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la , capitale sociale Euro mandante, con sede legale in , Via , iscritta al Registro delle , domiciliata ai fini del presente atto in Imprese di al n. , P. IVA , via , giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n. ; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore");

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutti gli allegati ivi indicati, il Capitolato tecnico, il Patto di Integrità (Decreto del Direttore dell'Agenzia n.16 del 28/03/2018), ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte sostanziale della Convenzione.

ARTICOLO 2 – DISCIPLINA APPLICABILE

- 1.La presente Convenzione è regolata da quanto previsto nella Convenzione medesima, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati, dagli atti del bando di gara e dalle relative norme ivi richiamate, dall'Offerta Tecnica completa presentata dall'operatore economico in sede di gara, dall'Offerta economica, dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche d integrazioni, dalla Legge provinciale 16/2015 e s.m.i., dall'art.6 Legge provinciale 22 ottobre 1993 N.17, dalle norme in materia di contabilità delle Amministrazioni contraenti, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2.In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti prodotti dalla Pubblica Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'operatore economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'operatore economico ed accettate dalla Pubblica Amministrazione.
- 3. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione e nei singoli Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 4.Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti attuativi stessi, le Parti potranno concordare le opportune



modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

5.Per l'interpretazione del contratto vale il principio che disposizioni più specifiche e più dettagliate prevalgono su quelle più generiche, salvo migliorie offerte dal Fornitore, ed accettate esplicitamente da parte del DEC o, in mancanza del RUP. Nel caso in cui una o più clausole contrattuali siano invalide o contraddittorie si concorda finora che il contratto rimane valido ed efficace tra le parti.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore, in favore delle singole Amministrazioni Contraenti, della fornitura avente ad oggetto acquisizione, tramite acquisto o noleggio a lungo termine senza conducente di veicoli elettrici a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, alimentati ad energia elettrica (veicoli elettrici ed ibridi plug-in, rispettivamente, di tipo BEV e PHEV), di biciclette alimentate ad energia elettrica e a pedalata assistita, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e dei servizi connessi come descritti nel Capitolato tecnico.
- 2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti nella misura richiesta con gli Ordini di Acquisto, sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile eventualmente incrementato ai sensi del successivo art. 4., a prestare le forniture così come previsto al precedente art. 1 e servizi connessi mediante consegna presso le sedi delle Unità ordinanti site all'interno del territorio della Provincia di Bolzano indicate nel Capitolato tecnico.
- 3. Il Fornitore dovrà in ogni caso assicurare, pena l'applicazione di tutti i rimedi e le azioni previste nella presente Convenzione a tutela dell'Agenzia e delle Amministrazioni Contraenti, la regolare consegna dei Prodotti oggetto dei singoli Ordini di Acquisto/Richieste di approvvigionamento. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. Le caratteristiche tecniche minime dei Prodotti sono descritte nel capitolato tecnico e nei relativi allegati, letti ed accettati dal Fornitore in fase di gara, nonché nell'Offerta tecnica se più favorevole alla Pubblica Amministrazione.
- 4. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordini di Acquisto saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement del portale <u>www.bandi-altoadige.it</u> (d'ora innanzi anche "Sistema").

Il Fornitore, pertanto, si impegna

- i) ad abilitarsi al Sistema;
- ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordini di Acquisto.



ARTICOLO 4 – IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE - AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI - MODIFICHE DEL CONTRATTO - REVISIONE PREZZI

1. L'importo massimo spendibile del Lotto in oggetto è pari ad Euro

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, e lo stesso avrà l'obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare i quantitativi di Prodotto da fornire, sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

- 2. Gli incrementi dei quantitativi di contratto di cui al presente comma, saranno effettuati mediante atto di sottomissione, realizzato mediante scrittura privata/scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, in forma digitale. Il Fornitore non può far valere il diritto di risoluzione.
- 3. L'Agenzia può apportare, nel corso dell'esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dall'art.48 comma 2 L.P. 16/2015 e per quanto ivi non previsto, dall'art. 106 D.Lgs 50/2016, variazioni o modifiche al contratto nei limiti previsti nelle suddette disposizioni. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore se non è preventivamente approvata dall'Agenzia e disposta dal RUP della Convenzione quadro, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dagli articoli anzidetti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione preesistente, a carico del Fornitore, secondo le disposizioni del DEC.
- 4. La revisione dei prezzi non è ammessa.
- 5. Determinazione dei prezzi e canoni:
 - a) per i prodotti e servizi oggetto principale dei Lotti di gara il prezzo / canone unitario che verrá applicato è quello risultante dall'offerta economica
 - b) per gli accessori ed optional contenuti nel Listino apposito depositato in offerta economica si applica la percentuale di sconto riportata nell'offerta tecnica sul prezzo presente nel Listino vigente al momento della sottoscrizione dell'Ordine
 - c) per i nuovi optional che siano messi in commercio durante la durata della Convenzione la stessa percentuale di sconto comunicata in gara sarà applicata sul prezzo risultante dal Listino ufficiale del fornitore in vigore al momento dell'acquisto.

ARTICOLO 5 – DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dall'attivazione dei singoli Lotti sul portale www.bandi-altoadige.it.



2. Per durata della Convenzione, si intende il termine entro cui le Amministrazioni contraenti possono inviare l'Ordine di Acquisto relativo alla Convenzione medesima.

I singoli Contratti esecutivi, stipulati tramite emissione di Ordine di Acquisto da parte dei soggetti aderenti, avranno una durata corrispondente al tempo necessario alla completa esecuzione e verifica dell'Ordinativo stesso e comunque rispetto alla conclusione della Convenzione non superiore a 3 (tre) anni per la fornitura mediante noleggio e a 1 (un) anno per la fornitura mediante acquisto. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti attuativi per tutto il tempo di vigenza e durata degli stessi. Se per cause a lui non imputabili, il Fornitore non è in grado di ultimare le prestazioni contrattuali entro il termine di durata della Convenzione e/o del Contratto attuativo, può richiedere all'Agenzia una proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la fornitura dei Prodotti. In ogni caso, la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Fornitore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata ad un fatto delle Amministrazioni contraenti. Anche se relativa ad un singolo Contratto attuativo, l'istanza di proroga deve essere inoltrata da parte del Fornitore all'Agenzia. Su di essa decide il RUP della Convenzione, sentiti, se l'istanza di proroga riguarda un Contratto attuativo, il RUP e/o il DEC dello specifico Contratto attuativo, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il Fornitore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità qualora l'esecuzione, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione contraente, non sia ultimata nel termine contrattuale, quale che sia il maggior tempo impiegato.

- 3. Nel caso in cui l'importo massimo spendibile della Convenzione, eventualmente incrementato di un quinto ai sensi dell'art.106 comma 12 D.Lgs. 50/2016, non sia stato esaurito, tale durata potrà essere prorogata a discrezione dell'Agenzia fino a ulteriori 12 (dodici) mesi. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato, la Convenzione verrà considerata conclusa.
- 4. Le Amministrazioni contraenti devono specificare negli Ordini di Acquisto l'importo relativo ai prodotti che acquisteranno nell'arco del periodo successivo alla data di sottoscrizione dell'Ordine stesso; le singole Amministrazioni potranno emettere gli Ordini di Acquisto solamente durante la validità della Convenzione (36 (trentasei) mesi).

In ogni caso i Contratti attuativi per acquisto (Lotti 1, 2, 5, 7, 8) non possono avere una durata superiore a 12 mesi.

- 5. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordine di Acquisto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle forniture oggetto della Convenzione e dei servizi connessi.
- 6. La sospensione dell'esecuzione del contratto è disciplinata dall'art. 107 D.Lgs 50/2016.
- 7. L'Agenzia, ai fini della migliore gestione dell'Importo massimo spendibile della Convenzione, si riserva di non autorizzare Ordini di Acquisto che soddisfino il fabbisogno di un arco temporale superiore ai 36 (trentasei) mesi per i Lotti 3, 4, 6 e 12 (dodici) mesi per i Lotti 1, 2, 5, 7, 8.

Seite / Pag. 9

ARTICOLO 6 – UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

- 1. L'utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e- Procurement <u>www.bandialtoadige.it</u> per l'emissione degli Ordini di acquisto, attraverso i sistemi previsti dal Capitolato tecnico per quanto riguarda le Richieste di approvvigionamento e le altre attività di gestione.
- 2. Accedono alla Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Pubbliche come definite nell'art. 1, lett.b) delle Premesse alla presente Convenzione.
- 3. Per potere acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordini di Acquisto, l'Unità Ordinante dell'Amministrazione contraente deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e- Procurement www.bandi-altoadige.it. Resta inteso che l'abilitazione dell'Unità Ordinante non comporta, in capo all'Agenzia, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
- 4. Le predette Amministrazioni contraenti, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di E-Procurement <u>www.bandi-altoadige.it</u> tramite la propria Unità Ordinante, attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordini di Acquisto.
- 5. L'Ordine di Acquisto consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dall'Unità Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
- 6. Affinché l'Ordine di Acquisto possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordini di Acquisto con altre modalità.
- 7. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Acquisto provenienti da un soggetto non legittimato in base alla normativa vigente ad utilizzare le Convenzioni, dovrà tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l'Amministrazione Contraente e l'Agenzia, spiegando le ragioni del rifiuto.
- 8. Qualora l'Ordine di Acquisto non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordine di Acquisto medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione via PEC all'Amministrazione contraente, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Acquisto, secondo le indicazioni sopra riportate.
- 9. Per effetto dell'Ordine di Acquisto, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta e ad eseguire i servizi ad essa connessi nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture/ prestare



i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Acquisto, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.

- 10. I singoli Contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Acquisto inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti con le modalità sopra indicate.
- 11. Il Fornitore prende atto, rinunziando a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordine di Acquisto, facoltà da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'invio e/o trasmissione dell'Ordine di Acquisto medesimo; spirato il predetto termine, l'Ordine di Acquisto è irrevocabile anche per parte dell'Amministrazione Contraente, e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
- 12. Ciascuna Amministrazione Contraente provvederà, al momento dell'emissione del singolo Ordine di Acquisto:
- a) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 L.P. 16/2015;
- b) alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) di cui agli artt. 31 comma 5 e 111 comma 2 D.Lgs. 50/2016, nei casi previsti dalla Linea Guida ANAC n. 3 adottata con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1096 del 26/10/2016 http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1096/Determina1096 Linee%20Guida%20N3.pdf
- c) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nonché della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n.4 del 7 luglio 2011, così come aggiornata dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 all'indicazione, sul medesimo Ordine di Acquisto, del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

ARTICOLO 7 – OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

- 1. Il Fornitore è obbligato a fornire, ai prezzi indicati nell'Offerta Economica e nei limiti dell'Importo Massimo spendibile della Convenzione, i Prodotti e ad eseguire i servizi connessi impiegando le strutture ed il personale necessario secondo quanto stabilito nella Convenzione e/o nel Capitolato tecnico. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il prezzo offerto, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei Prodotti e alla prestazione delle attività e dei servizi connessi oggetto della Convenzione medesima nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi, o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali e gli oneri per la sicurezza, oltre eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all' esecuzione contrattuale
- 2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e nella presente Convenzione.
- 3. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di



igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione della Convenzione. Il Fornitore si impegna a rispettare, se del caso ed in quanto applicabili, le norme internazionali EN-ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alle Amministrazioni contraenti e all'Agenzia, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei Prodotti offerti e dei servizi connessi al Capitolato tecnico; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza.

- 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della presente Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dell'Agenzia e/o delle Amministrazioni contraenti.
- 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati alla l'Agenzia e/o alle Amministrazioni contraenti medesime e/o a terzi, in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
- 6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione via PEC all'Agenzia, e/o alle Amministrazioni contraenti per quanto di loro competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore si impegna a mantenere, per tutta la durata della Convenzione, i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, dalla conclusione della presente Convenzione fino alla completa e perfetta esecuzione della stessa.
- 7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli ambienti di lavoro. Modalità e tempi devono comunque essere concordati con il DEC del Contratto attuativo. Il Fornitore prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali, gli ambienti di lavoro delle Amministrazioni contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni medesime, senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla singola Amministrazione contraente. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare i locali, le postazioni di lavoro e tutti i beni comunque messi a disposizione dalle Amministrazioni contraenti nella misura strettamente necessaria e meramente funzionale alle esigenze lavorative ed allo svolgimento delle prestazioni richieste dalla presente Convenzione, attivandosi al fine di garantire un uso degli stessi conforme alle richieste e prescrizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione stessa, nel rispetto di tutte le norme e le politiche di sicurezza vigenti.
- 8. Le risorse umane preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni contraenti potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'Amministrazione (in persona del RUP, o, se persona diversa, del DEC), almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. Il Fornitore prende atto che per ragioni di servizio opportunamente motivate, il DEC puó impartire istruzioni o direttive che deroghino a quelle indicate nella presente



Convenzione.Qualora non sia stato nominato un DEC, tutti gli atti giuridici sono validamente posti in essere dal RUP e le comunicazioni di cui al presente articolo devono intercorrere con il RUP.

- 9. In caso di gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni contraenti si riservano inoltre di risolvere il contratto previo contraddittorio con il Fornitore.
- 10. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni contraenti e/o dall'Agenzia.
- 11. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia e/o alle Amministrazioni contraenti di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
- 12. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della presente Convenzione o del singolo Ordine di Acquisto, (o di parte di essa) da parte dell'Agenzia o delle Amministrazioni contraenti, non costituiscono in nessun caso rinuncia ai diritti ad esse spettanti, che queste ultime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 8 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE - CONSEGNA DEI PRODOTTI / ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto nell'articolo precedente ed in altre parti della presente Convenzione e nella restante documentazione di gara, anche a:
- a) garantire che i Prodotti forniti siano conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti applicabili e ai requisiti e alle caratteristiche indicati nel Catalogo, negli Allegati , nell'Offerta Tecnica e nelle Schede Tecniche per i prodotti e servizi sostitutivi che il Fornitore si impegna a consegnare dalla Data di Attivazione della Convenzione, nonché ai Criteri ambientali minimi (CAM):

Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione dei Veicoli adibiti al trasporto su strada (approvato con DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012) e Decreto correttivo (DM 30 novembre 2012, in G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012)

Con riferimento ai veicoli a noleggio, nella manutenzione dei veicoli debbono essere usati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità (corrispondenti ad un grado SAE di 0W30 o 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011.

Ogni semestre l'aggiudicatario dovrà fornire una dichiarazione del legale rappresentante contenente una lista completa dei lubrificanti utilizzati riportando produttore e nome commerciale e tipologia del prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel, ma conformi alle caratteristiche dell'Ecolabel, deve allegare la documentazione tecnica del fabbricante. Per i lubrificanti rigenerati o a bassa viscosità, l'etichetta dei lubrificanti utilizzati o la scheda tecnica che riporti le caratteristiche indicate nel criterio.



- b) eseguire la fornitura dei Prodotti oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati dalle Unità Approvvigionanti nella pianificazione della fornitura, purché inclusi nel territorio a cui la Convenzione si riferisce, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione;
- c) consentire agli Organismi di ispezione selezionati dall'Agenzia di effettuare le attività di verifica indicate nel Capitolato Tecnico. In caso di esito negativo del controllo, il Fornitore si impegna ad attuare le opportune azioni per eliminare sia la/e carenza/e riscontrata/e sia le cause che hanno generato la/e carenza/e, pena l'applicazione delle penali di cui al presente schema di Convenzione;
- d) pagare agli Organismi di ispezione predetti i corrispettivi relativi alle attività di verifica dagli stessi effettuate;
- e) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di eventuali diritti di brevetto, di marchio, di Autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne l'Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora sia promossa nei confronti delle stesse, azione giudiziaria da parte di terzi.
- 2. La fornitura dei Prodotti e la prestazione dei relativi servizi connessi, oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, dovrà essere prestata secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi previsti nel Capitolato Tecnico e nella presente Convenzione. Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i Prodotti e ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordine di Acquisto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, alle modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al presente Schema di convenzione.
- 3. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico, la consegna dei Prodotti si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto e facchinaggio nei locali, ove previste. Unitamente ai Prodotti, il Fornitore deve consegnare la documentazione prevista nel Capitolato tecnico, quando prevista.
- 4. I Prodotti devono essere consegnati entro e non oltre il termine previsto nel Capitolato Tecnico, che è da ritenersi termine essenziale a favore delle Amministrazioni contraenti per l'esecuzione del Contratto di Fornitura, ovvero nel diverso termine convenuto tra le Parti, qualora previsto dal Capitolato tecnico. Tale termine inizia a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto di fornitura.
- 5. Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere certificati, e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti.

Dietro richiesta espressa dell'Agenzia o dell'Amministrazione contraente il Fornitore dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature in questione rispettino la normativa. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni all'Amministrazione contraente.

6. Il Fornitore non dovrà utilizzare attrezzature, macchine, utensili e quant'altro di proprietà dell'Amministrazione contraente, salvo deroghe, che devono di volta in volta essere concesse dai responsabili delle Amministrazione contraenti/Punti Ordinanti/Unità approvigionanti. Eventuali strutture e/o mezzi e/o locali di servizio che le Unità Ordinanti/Unità approvigionanti dovessero dare in prestito d'uso al Fornitore per lo svolgimento delle attività previste, dovranno essere certificate da idoneo Verbale in cui il Fornitore riconosce e prende atto dello stato di conservazione delle stesse, si impegna a prendersene cura ed a manutenerle.



- 7. Il Fornitore dovrà assicurare lo svolgimento delle attività di consegna, e la prestazione dei servizi connessi, negli orari e secondo le modalità previsti dal Capitolato Tecnico. Variazioni non sono ammesse se non preventivamente concordate con le Amministrazioni contraenti.
- 8. Le Amministrazioni contraenti, attraverso persona idonea, dovranno fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui il Fornitore è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'Ordinativo di Acquisto, al fine di consentire al Fornitore l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
- 9.Il Fornitore è inoltre tenuto a:
- a) concordare con i responsabili delle Amministrazioni contraenti le specifiche modalità di esecuzione delle attività, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'espletamento delle stesse;
- b) non procedere, nell'ambito delle attività di consegna dei Prodotti, a sversamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici di residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente:
- c) non procedere all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
- d) portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto;
- e) Garantire entro 30 giorni dalla stipula del contratto la disponibilità di un sito web per consentire le attività descritte nel Capitolato tecnico e nel presente Schema di Convenzione.
 - All'attivazione del sito dovrà essere fornita ad ACP un'utenza in grado di accedere alle informazioni relative ai singoli contratti attuativi ed anche ai dati aggregati di tutti i contratti attuativi, ai fini del monitoraggio della Convenzione.
 - Ad ogni singola SA aderente andrà invece attribuita entro massimo 10 giorni solari dall'Ordine un'utenza in grado di gestire i dati del solo singolo Contratto attuativo di riferimento.
- f) per le forniture di acquisto (Lotti 1, 2, 5), attivare centri d'assistenza e/o officine (in proprio o in convenzione tramite accordi commerciali) entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione nella misura di:
 - almeno 4 (quattro) sedi presenti nella Provincia Autonoma di Bolzano, localizzate rispettivamente nei Comuni di Bolzano, Bressanone, Merano e Brunico,
 - per almeno 1 (una) sede localizzata nel capoluogo della Provincia Autonoma di Trento,
 - per almeno 1 (una) sede localizzata nella provincia di ciascuno dei Comuni capoluogo delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
 - per almeno 1 (una) sede localizzata in Germania, in particolare entro 30 Km dalla città di Monaco,
 e 2 (due) sedi in Austria, in particolare entro 30 Km dalle città di Innsbruck e di Lienz;
- g) per le forniture di noleggio (Lotti 3, 4 e 6), attivare almeno 1 (una) agenzia e/o centro d'assistenza e/o officine localizzati nella Provincia Autonoma di Bolzano;



- h) per le forniture relative al Lotto 7, attivare almeno 4 (quattro) centri di assistenza localizzati sul territorio della Provincia di Bolzano, localizzati rispettivamente nei territori dei Comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico;
- i) per le forniture relative al Lotto 8, mettere a disposizione, attraverso il Call Center, durante tutto il periodo di durata della Convenzione e dei relativi Contratti attuativi, personale specializzato ed autorizzato alla esecuzione di interventi tecnici e di riparazione alle apparecchiature installate su tutto territorio della Provincia di Bolzano.
- j) I concessionari, i centri di assistenza e le officine dovranno garantire almeno cinque giorni di apertura alla settimana per otto ore al giorno, esclusi i festivi.
- k) all'atto della stipula, presentare copia dell'attestato di riconoscimento da parte del Dipartimento Trasporti Terrestri (DTT) e/o della/e casa/e costruttrice/i ovvero certificato di conformità rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo che attesti la libera circolazione delle autovetture all'interno della Comunità Europea rilasciato al concessionario all'atto della prima immatricolazione.

ARTICOLO 9 – OBBLIGAZIONI IN RELAZIONE AL PERSONALE IMPIEGATO - OBBLIGAZIONI IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

- 1. Riguardo le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga ad avvalersi di risorse umane specializzate. Le risorse umane impiegate devono possedere le caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico e/o nei relativi Allegati, ovvero nell'Offerta tecnica, se migliorative.
- 2. Qualora il profilo delle risorse impiegate non corrisponda, a giudizio del DEC del Contratto attuativo, alle caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico o all'Offerta tecnica, questi lo comunica a mezzo PEC al Fornitore e per conoscenza, al RUP della Convenzione quadro, assegnando al Fornitore un termine non superiore a 7 giorni per presentare le proprie spiegazioni/controdeduzioni. Qualora il Fornitore non risponda, ovvero le controdeduzioni non vengano ritenute sufficienti o non vengano accettate dal DEC, questi assegna al Fornitore un termine di ulteriori 15 giorni, entro i quali il Fornitore stesso è obbligato a provvedere alla sostituzione delle risorse umane ritenute non corrispondenti al Capitolato tecnico o all'Offerta tecnica. Qualora il Fornitore non vi provveda entro i 15 giorni assegnati, salve eventuali cause di forza maggiore non imputabili allo stesso non imputabili, quest'ultimo è soggetto alla penale di cui alla presente Convenzione.
- 3. L'applicazione della penale da parte dell'Amministrazione contraente, di cui al precedente comma 2, non esime comunque, in nessun caso, il Fornitore dal procedere comunque alla sostituzione delle risorse umane ritenute non idonee. Qualora l'inadempimento persista anche dopo la scedenza del termine di cui al precedente comma, il DEC del Contratto attuativo informa della circostanza il DEC della Convenzione quadro, il quale, a mezzo di apposita comunicazione inviata a mezzo PEC, assegna al Fornitore un ulteriore termine massimo non superiore a 7 giorni per adempiere all'obbligo sostitutivo.
- 4. Qualora il Fornitore non provveda entro il termine assegnato dal DEC della Convenzione quadro, l'Agenzia applicherà le penali secondo quanto previsto dallo Schema di convenzione,



- 5. Il Fornitore non può sostituire le risorse umane specificamente indicate in fase di offerta senza l'autorizzazione dell'Agenzia. Anche qualora, ai sensi della presente Convenzione e/o della documentazione di gara, le risorse umane debbano essere indicate dal Fornitore durante le attività preliminari all'esecuzione della prestazione, esse, una volta accettate dal RUP della Convenzione quadro, non possono essere sostituite senza l'autorizzazione dell'Agenzia. In caso di necessità di sostituzione del personale impiegato, il Fornitore comunica al DEC della Convenzione quadro almeno 15 giorni prima della data prevista per la sostituzione, i nominativi sia delle risorse da sostituire che dei sostituti, trasmettendo i curricula di questi ultimi. È fatta salva la riserva di gradimento dell'Agenzia e/o della singola Amministrazione contraente. Qualora le risorse sotituite non vengano ritenute idonee dall'Agenzia e/o dall'Amministrazione contraente, trova applicazione la procedura descritta nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
- 6. In ogni caso, il personale sostituto non può avere caratteristiche professionali e di esperienza inferiori a quelle descritte dal capitolato tecnico o, se migliorative, nell'offera tecnica.
- 7. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare, verso le risorse umane impiegate nell'esecuzione della Convenzione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs.81/2008 e successive modifiche.
- 8. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti delle risorse umane occupate nelle attività contrattuali, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'operatore economico anche in maniera prevalente (art. 30 co. 4 D.Lgs.50/16). Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il collaboratore, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
- 9. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, le Amministrazioni contraenti, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riservano di effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore medesimo, una ritenuta pari all'importo corrispondente all'inadempienza. La ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola. L'effettuazione della ritenuta viene comunicata dal DEC del Contratto attuativo al DEC della Convenzione quadro.
- 10. In caso di gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni contraenti si riservano inoltre di risolvere il Contratto attuativo previo contraddittorio con il Fornitore. La risoluzione del Contratto attuativo viene comunicata al DEC della Convenzione quadro, e l'Agenzia procede all'applicazione delle penali di cui alla presente Convenzione, fatta salva la facoltà di risoluzione della Convenzione in caso di reiterati gravi inadempineti agli obblighi del presente articolo.



ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE SOGGETTIVE

- 1. Il Fornitore si obbliga a comunicare qualunque variazione soggettiva lo abbia riguardato entro 15 giorni solari dalla variazione stessa. In mancanza si applica la penale di cui alla presente Convenzione.
- 2. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare entro 15 giorni solari dalla variazione all'Agenzia qualunque modifica riguardante le persone fisiche rilevanti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Agenzia applica la penale di cui alla presente Convenzione, salvo che la mancata comunicazione dipenda da causa di forza maggiore. In caso di mancata comunicazione delle suddette variazioni, l'Agenzia sospende l'esecuzione della Convenzione per il tempo necessario a svolgere le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale. Se la prestazione contrattuale, nell'interesse delle Amministrazioni contraenti, non può essere sospesa, Il Fornitore si impegna, su richiesta dell'Agenzia, a continuare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso i pagamenti saranno sospesi da parte delle Amministrazioni contraenti finché le verifiche sui requisiti di ordine generale e di ordine speciale non abbiano dato esito positivo. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del mancato adempimento al suddetto obbligo di comunicazione, né alcun itneresse sarà dovuto per i ritardi dovuti ai controlli di rito. Qualora le verifiche sui requisiti di ordine generale e di ordine speciale diano esito negativo, l'Agenzia risolve la presente Convenzione e nulla sarà dovuto al Fornitore.

ARTICOLO 11 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

- 1. Entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla consegna, il RUP (se del caso) o il direttore dell'esecuzione del Contratto di Fornitura (DEC, se del caso) dell'Amministrazione contraente, effettua la verifica di conformità dei Prodotti consegnati. Decorsi 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla dalla data di consegna senza che l'Amministrazione contraente abbia inviato contestazioni in merito alla consegna stessa, la fornitura si intende regolarmente eseguita, senza necessità di emissione di Certificato di regolare esecuzione. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari integrative eventualmente applicabili dalla Amministrazione contraente.
- 2. In caso di esito positivo, il decorso dei 25 giorni lavorativi dalla data di consegna vale come data di accettazione dei Prodotti con riferimento alle specifiche verifiche effettuate, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.
- 3. La verifica della regolare esecuzione del contratto avviene a spese del Fornitore, pertanto, tra l'altro, il Fornitore si fa carico dei Prodotti che fossero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell'esecuzione della verifica stessa. L'Amministrazione contraente deve restituire detti Prodotti al Fornitore nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di verifica; il Fornitore deve consegnare all'Amministrazione contraente prodotti sostitutivi, con le modalità previste dal capitolato tecnico riguardo ai resi.
- 4. Le Amministrazioni contraenti provvedono ad inviare annualmente all'Agenzia il Certificato di conformità/ Certificato di regolare esecuzione cumulativo della Fornitura, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva.

ARTICOLO 12 - ASSISTENZA

1. Oltre alla casella di posta elettronica certificata (PEC), il Fornitore, mette a disposizione delle Amministrazioni contraenti, un Servizio di supporto agli ordini, secondo le modalitá e nelle fasce orarie previste dal Capitolato tecnico.



2. In aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione contraente la garanzia e l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al bene e che sono fornite dal produttore, dal Fornitore medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore si impegna ad assistere l' Amministrazione contraente ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.

ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVO E COSTI DELLA SICUREZZA

- 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture e servizi oggetto degli Ordini di Acquisto e delle Richieste di Approvvigionamento, sono indicati nell'Offerta Economica e nel Catalogo.
- 2. Il prezzo comprende, tra l'altro:
 - a) tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione ivi compresi, relativamente alla Fornitura dei Prodotti, ove previsto dal Capitolato tecnico, eventuali servizi connessi;
 - b) le spese in genere derivanti dalla presente Convenzione, compresi, se del caso, eventuali oneri d trasporto e consegna nonché gli oneri per la sicurezza. aziendali adottati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.
 - c) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal Fornitore e/o da terzi da questi incaricati, qualora prevista;

Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il corrispettivo include altresì tutte le imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo la Convenzione e i singoli Contratti Attuativi. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dalla Amministrazione contraente (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico della medesima Amministrazione contraente, o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari. L'imposta di bollo e di registro del della Convenzione e/o dei singoli Contratti attuativi, eventualmente dovute, sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e/o dei Contratti attuativi nonchè dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel prezzo.

- 3. Le percentuali di sconto ed i prezzi contenuti nell'Offerta Economica sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
- 4. L'Agenzia, non avendo la disponibilità giuridica nei luoghi in cui si svolge l'appalto ai sensi dell'Art. 26 comma 1 D.Lgs 80/2016, non è tenuta, in riferimento alla presente Convenzione, a redigere i documenti indicati in tale articolo (Documento relativo alla valutazione dei rischi specifici degli ambienti in cui l'appaltatore è tenuto ad operare—Documento Unico per la valutazione dei rischi standard da interferenza). Pertanto, i costi da interferenza derivanti dalla presente Convenzione quadro, devono ritenersi pari a 0.
- 5. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederanno, prima o contestualmente all' emissione dell'Ordine di Acquisto, se necessario a trasmettere al Fornitore il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze (DUVRI)", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguita la fornitura.



- 6. Le Unità Ordinanti dovranno indicare nella documentazione relativa alla richiesta di Fornitura i Costi da interferenza (anche nel caso in cui essi siano pari a Euro 0,00 (zero/00)), così come sopra determinati.
- 7. I costi di cui al comma 8, saranno a carico delle Amministrazioni Contraenti, che a tal fine li indicano come previsto dallo stesso comma 8 nella Pianificazione della Fornitura. Il Fornitore espone con separata evidenza detti costi nella fatturazione, associandoli alla Pianificazione della Fornitura che li ha indicati, e per la cui consegna il Fornitore ha sostenuto tali spese.
- 8. Con riferimento alla presente Convenzione, le Parti prendono atto che non sussistono costi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi che i costi da interferenza sono pari a Euro 0,00 (zero/00).

ARTICOLO 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 1. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, tramite PEC o attraverso i sistemi previsti dal Capitolato tecnico.
- 2. I corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle singole Amministrazioni Contraenti, anche in riferimento alla normativa sullo *split-payment*, e previo accertamento della fornitura effettuata.
- 3. Il pagamento del prezzo sarà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
- 4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis D.Lgs. 50/2016 le Amministrazioni contraenti operano, in ogni caso, una ritenuta dello 0,5%, sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte delle Amministrazioni contraenti della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva ("D.U.R.C.").
- 5. Ai sensi dell'art.30 comma 5 D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva ("D.U.R.C.") relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, o di soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 D.Lgs 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, le Amministrazioni contraenti trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
- 6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, nonché della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n.4 del 7 luglio 2011, così come aggiornata dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017, ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordine di acquisto cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e richiesto dalla singola Amministrazione contraente, al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dovrà essere intestata ed inviata alla Amministrazione contraente nel rispetto delle norme e condizioni in materia di fatturazione elettronica.



- 7. Nel caso in cui l'aggiudicatario della Convenzione sia un R.T.I, ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente articolo.
- 8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale delle Amministrazioni contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, le singole società costituenti il raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'amministrazione contraente. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto sopra indicato, la descrizione di ciascuno delle forniture cui si riferisce.
- 9. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00 le Amministrazioni contraenti procederanno in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, così come modificati dall'art. 1, commi da 986 a 989 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. "Legge di bilancio 2018".
- 10. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione contraente sospende per sessanta giorni successivi a quello della comunicazione il pagamento delle somme dovute al Fornitore fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Decorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente l'Amministrazione procederà ai sensi dell'Art. 3, co. 5 e 6 del suddetto D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
- 11. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi, in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.
- 12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni contraenti e all'Agenzia, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.



- 13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura prevista nella Convenzione e nei singoli Ordini di Acquisto, salvo quanto previsto al paragrafo 14. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi via PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni contraenti e dall'Agenzia, ciascuno per quanto di propria competenza.
- 14. In caso di Ordinativi effettuati dagli Enti indicati nell'art. 2 comma 2 Legge Provinciale 16/2015, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto da tale disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine pertanto il Fornitore dichiara:

a) che il conto corrente dedicato è il seguente:

Istituto:

IBAN:

b) che i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per il medesimo saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, sono i seguenti:

Sig. nato a C.F.

Sig. nato a C.F.

- 2. Il Fornitore è tenuto a comunicare anche alle Amministrazioni contraenti, entro e non oltre 7 giorni dalla emissione dell'Ordine di Acquisto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dedicato.
- 3. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i



tempestivamente, e comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i.

- 4. Le Amministrazioni contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolvono di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore. via PEC, i singoli Contratti di fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione di diritto della presente Convenzione l'accertamento da parte dell'Agenzia, mediante comunicazioni inviate alla medesima dalle Amministrazioni contraenti, di reiterati inadempimenti da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, di utilizzo nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
- 6. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- 7. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, è assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L'Agenzia verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
- 8. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia e/o all'Amministrazione contraente nonché alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia Autonoma di Bolzano.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 36 L.P. 16/2015, la cauzione definitiva è stata fissata in misura pari al 2% dell'importo a base d'asta per ciascun lotto assegnato. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Agenzia della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore, nonchè l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Pertanto, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data da avente n. di importo pari ad Euro (/00).

2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva trasmissione



all'Agenzia, da parte delle Amministrazioni contraenti, dei Certificati di regolare esecuzione/Certificati di verifica di conformità.

L'Agenzia provvederà allo svincolo con cadenza annuale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordine di Acquisto da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i Certificati di regolare esecuzione/Certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordine di Acquisto, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati all'Agenzia dal Fornitore.

- 3. Ai sensi dell'art. 103 comma 4 D.Lgs. 50/2016 la cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore delle Amministrazioni contraenti e dell'Agenzia, ed il cui importo è indicato nel precedente comma 1, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle amministrazioni e/o dell'Agenzia. La detta cauzione è estesa a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordini di Acquisto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
- 4. La garanzia opera nei confronti dell'Agenzia a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle amministrazioni contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordini di Acquisto

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di fornitura.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Agenzia.

- 5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
- 6.Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l'art. 103 D.Lgs.50/2016.

ARTICOLO 17 - DANNI, RESPONSABILTÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di Prodotti, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni e servizi oggetto della Convenzione e degli Ordini di Acquisto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2. Il Fornitore, all'atto della stipula della presente Convenzione, deve essere in possesso di una polizza assicurativa di massimale adeguato, a beneficio dell'Agenzia, delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordine di Acquisto, a copertura:
- a) del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordini di Acquisto. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Agenzia e le



Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Agenzia stessa, alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e agli Ordini di Acquisto;

- b) Responsabilità civile prodotti e smercio, per i danni involontariamente cagionati a terzi per lesioni personali da difetto dei prodotti oggetto dell'appalto per i quali il Fornitore sia equiparato legalmente in Italia alla qualifica di produttore –compresa la responsabilità della detenzione e della distribuzione/commercializzazione.
- 3. Ai fini della stipula della presente Convenzione è ammessa anche la produzione di una Appendice/estensione contrattuale, di una polizza preesistente posseduta dal Fornitore nell'esercizio della propria attività d'impresa, purchè tale Appendice abbia le caratteristiche indicate nei commi precedenti.
- 4. Pertanto, il Fornitore produce ai fini della stipula della presente Convenzione, la polizza assicurativa/l' Appendice avente n. , emessa in data da .

ARTICOLO 18 - GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI

- 1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordini di Acquisto sono svolte, rispettivamente, dall'Agenzia, nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito, e dalle singole Amministrazioni contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
- 2. Le Amministrazioni contraenti segnalano, mediante Reclamo da inviare a mezzo PEC al Fornitore, le disfunzioni di qualsiasi genere, recanti pregiudizio alla conformità del servizio di fornitura e dei servizi ad essa connessi, conformemente a quanto stabilito dal Capitolato tecnico.
- 3. Nel predetto Reclamo (Allegato D1 al Capitolato tecnico) dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni:
- Amministrazione Contraente e nominativo del referente e/o del Responsabile del Procedimento,
- riferimento dell'Ordine di acquisto interessati dall'inadempimento,
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

Il Reclamo determina l'eventuale avvio di due procedimenti:

- Un procedimento di applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione contraente destinataria della fornitura
- Un procedimento di gestione delle Segnalazioni di inadempimento ed eventuali applicazioni di penali da parte dell'Agenzia



I due procedimenti si svolgeranno secondo le modalità stabilite nella presente Convenzione Quadro.

4. Clausola generale

Resta inteso tra le Parti che non costituiscono in nessun caso causa di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i quasti ai mezzi di trasporto (a meno che non siano dovuti ad incidenti documentati).

ARTICOLO 19 – PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE PENALI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

- 1. Le penali faranno riferimento alle seguenti tipologie di inadempimenti rispetto a quanto previsto nel Capitolato tecnico e/o offerto in sede di gara e/o stabilito nel Contratto attuativo:
- Ritardo nella Messa a disposizione del sito web o delle utenze relative
- Mancata consegna dei Prodotti e/o avvio dei servizi entro i tempi e/o nelle modalità stabiliti
- Ritardo nella Preassegnazione del veicolo
- Mancata corrispondenza tra Prodotti richiesti e prodotti consegnati
- Consegne parziali
- Ritardi nella manutenzione
- Mancata risoluzione dei problemi riscontrati al collaudo negativo
- Disservizio nel soccorso stradale
- Disservizio nella sostituzione di veicoli
- -Disservizio nella corretta gestione del servizio di Help Desk
- Disservizio nella corretta gestione del contesto multilingue
- Sostituzione di modello di veicolo che determina un peggioramento delle caratteristiche della rete dei centri di servizio
- Disservizio nelle attività del Responsabile amministrativo della Fornitura
- Non corrispondenza del profilo delle risorse umane impiegate alle caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico o all'Offerta tecnica
- Mancata o ritardata fornitura dei dati di reportistica verso ACP o verso le SA
- 2. Ricevuto il Reclamo, il Fornitore è tenuto a formulare le proprie osservazioni e/o controdeduzioni ovvero, a risolvere l'inadempimento, entro **10 (dieci) giorni lavorativi**.
- 3. Nel caso in cui il Fornitore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, ovvero, decorso tale termine senza che l'inadempimento sia stato risolto o che siano pervenute le controdeduzioni, il responsabile dell'Amminstrazione contraente procederà all'applicazione delle penali.



- 4. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione e potrà essere detratta dall'Ente dall'importo da corrispondere all'aggiudicataria.
- 5. Si intende per ritardo ogni lasso di tempo che crei disservizio e che derivi da cause non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito

Elencazione delle Penali applicabili:

- Ritardo nella Messa a disposizione del sito web o delle utenze relative

Per ogni giorno solare oltre il 30° dalla stipula del contratto senza che il sito web sia reso disponibile per consentire le attività previste, oppure senza che sia stata messa a disposizione l'utenza ACP idonea al suo utilizzo, si applica una penale di € 100,00

Per ogni giorno solare oltre il 10° dalla data dell'Ordine effettuato dall'Unità Ordinante senza che sia stata messa a disposizione l'utenza del sito web idonea al suo utilizzo, si applica una penale di € 50.00

- Mancata consegna dei Prodotti e/o avvio dei servizi entro i tempi e/o nelle modalità stabiliti

Per ogni **giorno solare di ritardo** nella consegna dei prodotti e/o avvio dei servizi (comprese le forniture relative ai lotti 7 ed 8) rispetto ai termini previsti nell'Ordine di acquisto, e confermati nella Comunicazione di accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore, si applica una penale di € **50,00**

In particolare, il **veicolo definitivo a noleggio L/T** dovrà essere consegnato all'Unità Ordinante entro il 120esimo giorno solare a partire dalla data della stipula del Contratto. Per ogni **giorno solare di ritardo** si applica una penale pari al **10% del valore del canone mensile** offerto in sede di gara.

In particolare, il **veicolo definitivo acquistato** (eccetto per il lotto 7) dovrà essere consegnato all'Unità Ordinante entro la data stabilita nell'Ordine di acquisto, e confermata nella Comunicazione di accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore. Per ogni **giorno solare di ritardo** si applica una penale pari al **0,5% del valore del veicolo offerto in** sede di gara, con un minimo di € **100,00**.

Si applica una penale di € 50,00 per ogni ulteriore non conformità rispetto alle modalità di consegna dei prodotti e/o avviamento dei servizi rispetto a quelle previste nell'Ordine di acquisto, e confermate nella Comunicazione di accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore

- Ritardo nella Preassegnazione del veicolo

nel caso di ACQUISTO

Nel caso in cui il Fornitore abbia offerto in fase di gara la preassegnazione del veicolo e essa sia stata richiesta dall'Unità Ordinante, nonché nel caso in cui il veicolo acquistato non sia stato ancora consegnato secondo i termini previsti, la preassegnazione del veicolo da parte del Fornitore diventa obbligatoria.

A decorrere dal 30imo giorno solare successivo alle scadenze previste senza che questa sia avvenuta, il Fornitore sarà soggetto all'applicazione di una Penale pari al 1% del valore del veicolo offerto in sede di gara, per ogni giorno solare di ritardo con un minimo di € 100,00.

nel caso di NOLEGGIO L/T



La preassegnazione del veicolo provvisorio è obbligatoria a partire dalla data della firma del Contratto (tramite l'Ordine di acquisto) e, a decorrere dal 31imo giorno solare senza che questa sia avvenuta, il Fornitore sarà soggetto all'applicazione di una Penale pari al **10% del valore del canone** offerto in sede di gara

- **Mancata corrispondenza** tra Prodotti richiesti e prodotti consegnati rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e/o offerte in sede di gara e/o stabilite nel Contratto attuativo

Nel caso **di veicolo in preassegnazione** si applica una penale di € **50,00** al giorno solare fino alla rimozione della non conformità

Nel caso di veicolo definitivo a noleggio L/T si applica una penale di € 100,00 al giorno solare fino alla rimozione della non conformità

Nel caso di veicolo definitivo acquistato si applica una penale di € 250,00 al giorno solare fino alla rimozione della non conformità

Nel caso **di prodotti acquistati** si applica una penale di € **50,00** al giorno solare fino alla rimozione della non conformità (€ **30,00** per il Lotto 8)

- Consegne parziali

In caso di **parziale consegna** di prodotto e/o avvio di servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nell'Ordine di acquisto, e confermato nella Comunicazione di accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore, per ogni giorno solare di ritardo, si applica una penale pari al **10% del valore dei prodotti e/o servizi aggiuntivi** non consegnati/avviati fino al completamento della fornitura (**5%** per il Lotto 8).

- Ritardi nella manutenzione rispetto al numero massimo di giorni calcolati secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico

Manutenzione programmata

Per ogni **giorno solare di ritardo** nella riconsegna del veicolo riparato, si applica una penale di € 100,00

Manutenzione straordinaria

Per ogni giorno solare di ritardo nella diagnosi del guasto, si applica una penale di € 100,00

Per ogni **giorno solare di ritardo** nella riconsegna del veicolo riparato si applica una penale di € 100,00

Per il Lotto 8 per ogni **giorno solare di ritardo** nella risoluzione della problematica segnalata dall'unità ordinante, si applica una penale di € **35,00**

- Mancata risoluzione dei problemi riscontrati al collaudo negativo

Per ogni **giorno solare di ritardo** nella risoluzione dei problemi evidenziati dal Collaudo negativo dei prodotti consegnati rispetto al numero massimo di 20 giorni lavorativi, si applica una penale di € **100,00**

- Disservizio nel soccorso stradale

Nel caso di mancata prestazione del servizio di soccorso stradale si applica una penale di € 500,00



Nel caso in cui la **prestazione** del servizio di soccorso stradale avvenga **in ritardo**, si applica una penale di € **50,00** ogni 30 minuti trascorsi oltre il termine previsto dal Capitolato

- Disservizio nella sostituzione di veicoli

Per ogni giorno solare di ritardo nella presentazione della proposta di sostituzione, comprensiva della scheda tecnica del veicolo ai sensi del Capitolato tecnico (per eccessivi interventi di manutenzione, cessazione della produzione, inidoneità all'utilizzo, o altre cause) si applica una penale di € 100,00

- Disservizio nella corretta gestione del servizio di Help Desk

Nel caso di non conformità alle prescrizioni del Capitolato tecnico rispetto al Parametro: Tempo di attesa per le chiamate, si applica una penale di € 250,00 per valori tra il 75% ed il 89%, e di € 500,00 Sotto il 75% delle chiamate entranti

Nel caso di non conformità alle prescrizioni del Capitolato tecnico rispetto al Parametro: Percentuale delle chiamate entranti perse, si applica una penale di € 400,00 per valori tra il 11% ed il 25%, e di € 800,00 sopra il 25% delle chiamate entranti

In ogni altro caso di **non conformità alle prescrizioni del Capitolato tecnico nella prestazione** del servizio di Help Desk, anche rispetto al contesto multilingue, si applica per ogni evenienza una penale di € 250,00

- Disservizio nella corretta gestione del contesto multilingue

Nel caso di **non conformità alle prescrizioni Capitolato tecnico nella gestione** del contesto multilingue, si applica per ogni evenienza una penale di € 150,00

- Sostituzione di modello di veicolo che determina un peggioramento delle **caratteristiche della rete** dei centri di servizio

Nel caso di riduzione della rete dei centri di servizio e/o peggioramento dei servizi garantiti dalla rete stessa, fermo il mantenimento dei requisiti minimi richiesti in sede di gara, si applica per ogni evenienza una penale di € 1.000,00

- Disservizio nelle attività del Responsabile amministrativo della Fornitura

Nel caso di non conformità alle prescrizioni del Capitolato tecnico nello svolgimento dei compiti, o sua irreperibilità, sia telefonicamente che via PEC e/o email, si applica per ogni evenienza una penale di € 150,00

- Non corrispondenza del profilo delle risorse umane impiegate alle caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico o all'Offerta tecnica

Si applica per ogni evenienza una penale di € 500,00

Mancata o ritardata fornitura dei dati di reportistica verso ACP o verso le Unità Ordinanti

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini stabiliti per fornire i dati di reportistica di cui al Capitolato Tecnico, l'ente destinatario del report applicherà al Fornitore una penale pari a € 50,00 (cinquanta) al giorno.



ARTICOLO 20 - PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI INADEMPIMENTO DA PARTE DELL'AGENZIA

- 1. Entro 10 giorni dalla conclusione del procedimento di applicazione di penali da parte dell'Amministrazione contraente, l'Amministrazione stessa invia una Segnalazione di inadempimento all'Agenzia, elencando:
- a) l'evento contestato e le relative circostanze addebitate;
- b) la data e modalità dell'eventuale avvenuta risoluzione dell'addebito;
- c) le penalità erogate.
- 2. A seguito della ricezione delle segnalazioni di inadempimento, l'Agenzia si riserva di applicare al Fornitore, per quanto previsto in Convenzione, le penali applicando il seguente schema operativo, in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
 - 2.1 qualora il **numero totale di segnalazioni** pervenute in 6 (sei) mesi solari da parte delle Unità Ordinanti sia **inferiore o uguale a 6 (sei)** non è prevista l'applicazione di alcuna penale, ad esclusione di quanto previsto al punto 2.3.
 - 2.2 qualora il numero di segnalazioni di inadempimento rispetto a quanto previsto nel Capitolato tecnico e/o offerto in sede di gara e/o stabilito nel Contratto attuativo sia **superiore a 6 (sei)**, relativamente ad una o più delle seguenti tipologie:
 - Ritardo nella Messa a disposizione del sito web o delle utenze relative
 - Mancata consegna dei Prodotti e/o avvio dei servizi entro i tempi e/o nelle modalità stabiliti
 - Ritardo nella Preassegnazione del veicolo
 - Mancata corrispondenza tra Prodotti richiesti e prodotti consegnati
 - Consegne parziali
 - Ritardi nella manutenzione
 - Mancata risoluzione dei problemi riscontrati al collaudo negativo
 - Disservizio nel soccorso stradale
 - Disservizio nella sostituzione di veicoli
 - -Disservizio nella corretta gestione del servizio di Help Desk
 - Disservizio nella corretta gestione del contesto multilingue
 - Sostituzione di modello di veicolo che determina un peggioramento delle caratteristiche della rete dei centri di servizio



- Disservizio nelle attività del Responsabile amministrativo della Fornitura
- Non corrispondenza del profilo delle risorse umane impiegate alle caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico o all'Offerta tecnica
- Mancata o ritardata fornitura dei dati di reportistica

Si applica una penale pari alla somma delle penali applicate dalle Amministrazioni contraenti;

- 2.3 **In ogni caso**, qualora si abbia un numero di segnalazioni **superiori a 3 della stessa tipologia**, si applica una penale pari al doppio della somma delle penali applicate dalle Amministrazioni contraenti per la tipologia specifica, anche in aggiunta alla penale di cui al punto 2.2:
- 2.4 Ulteriori penali specifiche dell'Agenzia:

Mancata o ritardata fornitura dei dati di reportistica

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini stabiliti per fornire all'Agenzia i dati di reportistica di cui al Capitolato Tecnico, l'Agenzia stessa applicherà al Fornitore una penale pari € 100,00 (cento) al giorno.

Mancata comunicazione delle variazioni soggettive

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini stabiliti per fornire all'Agenzia le variazioni soggettive intercorse, l'Agenzia applicherà al Fornitore una penale pari € 100,00 (cento) al giorno.

Mancata comunicazione delle variazioni riguardanti le **persone fisiche rilevanti** ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini stabiliti per fornire all'Agenzia le variazioni riguardanti le persone fisiche rilevanti intercorse, l'Agenzia applicherà al Fornitore una penale pari € 300,00 (trecento) al giorno, salvo risoluzione della Convenzione.

ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE

- 1.Gli inadempimenti che possono portare alla risoluzione della Convenzione, devono essere contestati al Fornitore esclusivamente dall'Agenzia. Per tale finalità le Amministrazioni Contraenti segnalano tempestivamente all'Agenzia tali inadempimenti.
- 2.Gli inadempimenti che possono portare alla risoluzione dei singoli Contratti di fornitura devono essere contestati dalle Unità Ordinanti; in questo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza all'Agenzia.
- 3.In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, la Convenzione stessa e i singoli Contratti di fornitura potranno essere risolti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1453 cc e ss., qualora, ai sensi dell'art. 1454 C.C., permanga, decorso il termine di 15



giorni, l'inadempimento del Fornitore a seguito di diffida ad adempiere, inviata a mezzo PEC dall'Agenzia o dalle singole Amministrazioni contraenti. L'Agenzia avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

- 4. L'Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolvono di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione da inviarsi al Fornitore tramite PEC, la Convenzione e/o i singoli Contratti di fornitura durante il periodo di efficacia nei seguenti casi:
- a) nei casi di cui all'art. 108 comma 2, D.Lgs 50/2016;
- b) nei casi di cui all'art. 108 comma 1 lett. a) b) c) e d) D.Lgs 50/2016;
- c) qualora nei confronti del Fornitore fosse accertata la mancanza dei requisiti di ordine speciale per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- d) qualora l'esecutore, a seguito di modifiche soggettive tanto dell'operatore economico, quanto delle persone fisiche rilevanti ai sensi dell'art 80 del Codice, non sia più in possesso dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura d'appalto;
- e) in caso di cessione della Convenzione e dei Contratti di fornitura da parte del Fornitore;
- f) in caso di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi (Brevetti industriali e diritti d'autore pretese di terzi) della presente Convenzione;
- g) qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del contratto;
- h) relativamente alla Convenzione: qualora l'Agenzia accerti una applicazione complessiva di penali (da parte delle Amministrazioni contraenti e dell'Agenzia stessa), pari o superiore al 10% dell'importo massimo spendibile ai sensi dell'art. 113 bis D.Lgs 50/2016;
- i) ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., qualora il Fornitore non utilizzi il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- j) qualora il Fornitore violi gli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, al rapporto di lavoro e agli obblighi in materia di previdenza obbligatoria;
- k) nel caso in cui, pur non essendo autorizzato, il Fornitore affidi l'esecuzione della prestazione contrattuale o parte di essa in subappalto a soggetti terzi;
- I) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
- m) sopravvenuta invalidità o inefficacia, in corso di esecuzione della Convenzione, della polizza assicurativa di cui alla presente Convenzione.
- 5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.



- 6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratto/i di fornitura, l'Agenzia avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con Posta Elettronica Certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto della Amministrazione Contraente e/o dell'Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 7. Per quanto non espressamente disposto trova applicazione l'art. 108 D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 22 - RECESSO

- 1. Per quanto non espressamente disposto trova applicazione l'art. 109 D.Lgs 50/2016. In particolare, l'Agenzia recederà dalla Convenzione ai sensi degli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) nei casi ivi previsti, ai sensi di quanto disposto dal comma 16 delle Premesse alla presente Convenzione.
- 2. Le Amministrazioni contraenti e/o l'Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
- giusta causa,
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
- 3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per giusta causa si intende:
- a) mutamenti di carattere organizzativo riguardanti le Amministrazioni contraenti e/o l'Agenzia, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura;
- b) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione.
- 4. In qualunque ipotesi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti conformemente alle condizioni della presente convenzione.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Agenzia e/o alle Amministrazioni contraenti.

5. Qualora l'Agenzia receda dalla convenzione ai sensi del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti e le quali potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente articolo in ordine a risarcimenti e indennizzi.



6. In tali casi, secondo quanto previsto dall'art. 109 D.Lgs 50/2016, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte delle Amministrazioni contraenti dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella convenzione, oltre al valore dei materiali utili esistenti in magazzino e al decimo dell'importo della fornitura o dei servizi non eseguiti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. Il calcolo del decimo dell'importo della fornitura o dei servizi non eseguiti si effettua ai sensi dell'art. 109 comma 2 D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 23 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 51 L.P. 16/2015 in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione della Convenzione, ovvero di recesso dalla Convenzione ai sensi della normativa vigente ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'esecuzione della Fornitura la prestazione dei servizi complementari. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Si applica l'art. 110 D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

- 1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e/o il singolo Contratto di fornitura, a pena di nullità della cessione stessa.
- 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia/ l'Amministrazione contraente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
- 3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l' Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all' Amministrazione contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 e s.m.i.
- 4. Il Fornitore in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice identificativo gara (CIG) ai cessionari, anche nell'atto di cessione, affinché venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tentuo ad utilizzare i conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 25 - SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]



1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

In alternativa

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto- qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Il subappaltatore dovrà possedere, oltre ai requisiti di ordine generale, anche tutti i requisiti richiesti all'aggiudicatario stesso in proporzione alla percentuale di esecuzione subappaltata.

In alternativa

I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della presente procedura d'appalto di cui alla lett. c-bis dell'art. 105, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere depositati presso l'Agenzia prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

- 2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti, all'Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 3. I subappaltatori devono mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Convenzione e dai singoli Contratti attuativi, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 4. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Agenzia, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
 - a) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché, se del caso,certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
- c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a quest'ultimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- d) la dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.



Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

- 5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'Agenzia inoltre non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
- 6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Agenzia revocherà l'autorizzazione al subappalto.
- 7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Amministrazione contraente e/o l'Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.
- 8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
- a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nella Convenzione;
- b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
- Le Amministrazione contraenti provvedono alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 9. Il Fornitore è responsabile in solido, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Il Fornitore e per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Agenzia, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, le Amministrazioni contarenti acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
- 10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art.



105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 D.Lgs. 50/2016.

- 11. Ferma restando la possibilità di revoca da parte dell'Agenzia dell'autorizzazione al subappalto, il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice. In tal caso è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore, ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa, come sopra indicato, la risoluzione. il Fornitore non ha diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 12. Le Amministrazioni contraenti corrispondono direttamente al subappaltatore o al subaffidatario, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi dell'art. 49 comma 3 L.P.16/2015. A tale scopo, il Fornitore comunica alle Amministrazioni contraenti, in occasione di ogni pagamento, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, specificando le quantità eseguite, il relativo prezzo applicato, le ritenute di garanzia effettuate nonché l'importo complessivo dovuto al subappaltatore.
- 13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia si riserva di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 26 – VERIFICHE

L'Agenzia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento degli acquisti della/e Amministrazione/i Contraente/i. Il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza, come indicato nel capitolato tecnico.

ARTICOLO 27 - RISERVATEZZA

- 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



- 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Agenzia e/o alle Amministrazioni contraenti.
- 4. Il Fornitore può citare i contenuti essenziali dello Schema di Convenzione, nei casi in cui ciò sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
- 5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 27, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

ARTICOLO 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Bolzano. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 29 - PRIVACY

Il Fornitore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), così come resa per esteso dall'Agenzia nella documentazione di gara, e sottoscritta dal Fornitore in fase di partecipazione alla gara stessa.

ARTICOLO 30 – DISPOSIZIONI FINALI

- 1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi non comporterà l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordini di Acquisto o loro allegati (o di parte di essi) da parte dell'Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituirà in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le



previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

| derogativa delle parti manifestata per iscritto. | |
|---|-----|
| 4. Le parti si danno atto che la Convenzione verrà stipulata in forma elettronica ai sensi dell'art. 37 L. 16/2015, apponendo la firma digitale dei legali rappresentanti sul relativo documento informatico, e cl'imposta di bollo pari ad Euro è stata assolta con la seguente modalità in data | |
| 5. Le parti si danno inoltre atto: | |
| - che vengono allegati materialmente al presente contratto: | |
| (Se del caso)copia F23 relativo al versamento dell'imposta di bollo, effettuato dall'Aggiudicatario data | in |
| 2) Offerta economica (Allegato C1); | |
| -che i seguenti allegati fanno parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegallo stesso: | ati |
| Originale digitale della cauzione definitiva, emessa in forma di polizza fideiussoria n. in data avente importo pari ad Euro ; | da |
| Copia conforme all'originale cartaceo della estensione/appendice avente n. della Polizi assicurativa responsabilità civile n. emessa da in data ; | za |
| 3) Offerta tecnica; | |
| 4) Capitolato d'appalto; | |
| 5) Disciplinare di gara; | |
| 6) Rettifiche e chiarimenti pubblicati in fase di gara; | |
| 7) Decreto di aggiudicazione n. del | |
| 8) Comunicazione di aggiudicazione Prot. n. del | |
| 9) Decreto di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione Prot. n. del | |
| 10) (Se del caso) Procura generale / Procura speciale n. dd. Notaio ; | |
| 11) (Se del caso) Atto costitutivo RTI ; | |
| 12) Patto di Integrità dell'Agenzia. | |
| Bolzano, lì | |
| Per l'Agenzia | |
| (firmato digitalmente) | |

Seite / Pag. 39

Per il Fornitore

(firmato digitalmente)

della società Il sottoscritto in qualità di

dichiara

di avere particolareggiata conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.:

- di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- in particolare, dichiara di approvare specificamente, con l'apposizione della seconda firma digitale sul presente contratto, le clausole e condizioni di seguito elencate:

ARTICOLO 6- UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

ARTICOLO 7- OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

ARTICOLO 8- OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE - CONSEGNA DEI PRODOTTI / **ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

ARTICOLO 11 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVO E COSTI DELLA SICUREZZA

ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ARTICOLO 19- PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE PENALI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

ARTICOLO 20 -PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI INADEMPIMENTO DA PARTE DELL'AGENZIA

ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE

ARTICOLO 22 - RECESSO

ARTICOLO 27 - RISERVATEZZA

ARTICOLO 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Bolzano, lì

Per il Fornitore

(firmato digitalmente)